



**Linee di indirizzo
per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning
nei percorsi formativi finanziati a valere sul PO FSE 2014/2020**

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee di indirizzo definiscono in via transitoria, con riferimento all'intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04 marzo 2020 e ss.ii., le modalità di autorizzazione all'erogazione di offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning.

Esse si applicano esclusivamente ai percorsi formativi cofinanziati a valere sul PO FSE 2014/2020, già oggetto di specifica autorizzazione amministrativa, ove prevista, che:

- siano finalizzati al conseguimento di una qualificazione contenuta nel vigente Repertorio regionale;

ovvero

- abilitino all'esercizio di una attività lavorativa¹;

ovvero ancora

- afferiscano all'aggiornamento professionale dei lavoratori nell'ambito di interventi di formazione continua.

2. Ai percorsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di specifico Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscono puntualmente il monte ore di FAD/e-learning consentito, si applicano tutte le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo, fatta eccezione per la percentuale massima erogabile nella predetta modalità, per cui restano confermate le indicazioni già fornite nel rispettivo standard di percorso formativo, cui si rimanda.

Art. 2 – Definizioni

1. Per **Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

2. Per **E-learning** si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

3. Ai fini del presente documento, **non si include nella definizione di FaD/e-Learning il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.**

¹ Ai percorsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, che fossero eventualmente oggetto di sovvenzione in ambito di cofinanziamento FSE, si applicano tutte le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo, fatta eccezione per la percentuale massima erogabile nella predetta modalità, stabilita in sede di Accordo Stato-Regioni, per cui restano confermate le indicazioni già fornite nel rispettivo standard di percorso formativo, cui si rimanda.

Art. 3 – Requisiti autorizzativi

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning, dei corsi di cui all'art. 1 è autorizzabile a fronte dei seguenti requisiti:

- presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 4;
- coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso, di cui al successivo art. 5;
- nel caso di percorsi di percorsi finanziati, ma non ancora avviati all'atto dell'approvazione delle presenti Linee di indirizzo, ovvero di percorsi *in itinere*, acquisizione del preventivo assenso da parte di tutti gli allievi coinvolti alla frequenza del corso da remoto e messa a disposizione degli stessi, ove necessario, dei necessari strumenti hardware.

2. La dimostrazione del rispetto dei requisiti è onere dell'organismo di formazione/azienda beneficiari.

Art. 4 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza

1. Al fine dell'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning, l'OdF/Azienda interessato/a definisce e comunica a _____, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi informativi minimi:

- a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;
- b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
- d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione;
- e) modalità di supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali.

Art. 5 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. Al fine dell'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning, l'OdF/Azienda interessato/a definisce e comunica a _____, sotto la propria responsabilità, i moduli (inerenti le Unità di Risultato di Apprendimento con riferimento ai percorsi di cui al vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo, o inerenti le articolazioni didattiche dei percorsi formativi autorizzati sulla base della disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii., ovvero afferenti interventi di formazione continua dei lavoratori) interessati dall'erogazione di FAD/E-learning, riferiti ai corsi già oggetto di autorizzazione amministrativa, con indicazione dettagliata dei contenuti e della relativa durata oraria.

2. Le attività di FAD/E-learning sono autorizzabili ove:

- siano riferite a contenuti a natura teorica o a natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza;

- la percentuale massima di formazione erogata a distanza, pari al 100% del monte ore complessivo del corso autorizzato, al netto dell'eventuale tirocinio curriculare, sia ripartita nel modo seguente:
 1. fino al 30% con modalità sincrone/asincrone;
 2. il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un'aula fisica;
- per i corsi in modalità asincrona sia garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
- per i corsi in modalità sincrona, alternativamente:
 - o la piattaforma tecnologica assicuri l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
 ovvero
 - o i corsi siano ispezionabili da remoto e si renda disponibile il registro delle presenze on-line;
- siano rispettati i vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche del progetto, così come definiti dagli standard di percorso applicabili o in sede di progetto formativo.

3. Il tirocinio curriculare e le attività didattiche a natura laboratoriale che richiedono specifiche risorse tecniche strumentali non sostituibili da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza non possono in ogni caso essere svolte in modalità FAD/E-learning.

Art. 6 – Richiesta autorizzazione modalità FAD/E-Learning

1. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo della modalità FAD/E-Learning, formulata esclusivamente attraverso il Modello **Allegato A** alle presenti Linee di indirizzo, deve essere inoltrata via _____ al seguente indirizzo _____.
2. Non verranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità differenti rispetto a quelle indicate al comma 1.
3. Le istanze pervenute sono istruite, secondo l'ordine cronologico di invio, da _____.²

Art. 7 – Disposizioni di natura gestionale

1. In applicazione delle norme vigenti in materia di gestione, controllo e rendicontazione delle attività formative cofinanziate dal FSE, l'OdF/Azienda, ottenuta l'autorizzazione all'erogazione del percorso nella modalità FaD/e-learning, deve garantire:
 - la trasmissione anticipata dell'elenco dei partecipanti alle aule virtuali;

² Ove ne ricorrano le condizioni, è possibile il ricorso al principio del soccorso istruttorio e, qualora anche all'esito delle modifiche/integrazioni richieste, la richiesta risulti carente e/o difforme rispetto ai requisiti previsti dagli articoli da 1 a 5 delle presenti Linee di indirizzo, la stessa non è autorizzata. Gli esiti della valutazione svolta e gli elenchi delle richieste autorizzate e non autorizzate, con specifica indicazione, in quest'ultimo caso, delle connesse motivazioni, sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale, notificato al proponente a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale ed inoltrato al Servizio Vigilanza e Controllo per le attività di competenza.

- la trasmissione anticipata del calendario delle attività formative svolte in FaD, con indicazione dettagliata di data, ora di inizio ed ora di termine delle singole lezioni;
- la compilazione, da parte del responsabile dell'erogazione delle attività formative, del registro cartaceo vidimato relativo alle attività di aula con indicazione della effettiva partecipazione alle sessioni a distanza, riscontrabile attraverso specifica reportistica non modificabile prodotta dalla piattaforma FaD, ad esso allegata, sostitutiva della firma in originale del registro stesso da parte di docente ed allievi;
- l'accesso al registro digitale delle lezioni e la sua messa a disposizione della Regione Abruzzo nel formato da essa richiesto;
- la messa a disposizione della Regione Abruzzo di una utenza che consenta il libero accesso alla piattaforma telematica ed, in tempo reale, alle singole lezioni, ad ogni fine di controllo;
- la conservazione e l'accessibilità degli archivi digitali delle sessioni formative svolte, ivi inclusi i materiali didattici utilizzati, negli analoghi termini ordinariamente previsti per le attività svolte in aula;
- la registrazione in formato digitale delle lezioni svolte, la loro conservazione ed accessibilità a fini di successivi controlli, nel vincolo del rispetto della normativa sulla privacy;
- l'applicazione alle attività formative svolte in FaD degli standard professionali (fascia di docente) e di costo originariamente previsti dal progetto.

2. Restano confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per l'avvio/gestione dei percorsi cofinanziati dal FSE nella modalità ordinaria.

Art. 8 – Esami/Accertamenti finali

1. L'esame/accertamento conclusivo, finalizzato al rilascio delle attestazioni previste, è effettuato sempre in presenza.
2. Le attestazioni in esito ai corsi per cui sia stato autorizzato il ricorso alla FAD/E-learning riportano in campo "note", ai fini della trasparenza, l'indicazione dei contenuti e della durata della formazione svolta a distanza, in conformità all'autorizzazione ricevuta.